

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano Servizio Risorse Umane	ASSENZE RETRIBUITE/ MALATTIA	Pagina 1 di 5
--	-------------------------------------	---------------

Il presente documento si applica a tutto il personale del Comparto dell'Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano. Ha come scopo la disciplina della fruizione dei permessi per assenze retribuite e delle malattie a decorrere dal 01.01.2014 ed è parte integrante del regolamento per la rilevazione delle presenze e assenze.

ASSENZE RETRIBUITE

La concessione dei permessi a favore del personale a tempo indeterminato avviene su presentazione di formale richiesta avanzata dal dipendente, di norma, almeno 5 giorni prima della fruizione del beneficio; la richiesta deve essere vistata dal Responsabile/Coordinatore dove il dipendente opera, al fine di consentire allo stesso l'adozione delle necessarie misure organizzative.

La concessione dei permessi è subordinata alla produzione di idonea documentazione che certifichi il verificarsi dell'evento che dà titolo alla fruizione del beneficio.

La concessione dei permessi retribuiti non può avvenire al di fuori dei casi al di seguito elencati:

a) **Partecipazione a congressi o esami o per aggiornamento professionale facoltativo:** i suddetti permessi vengono concessi nella concorrenza massima complessiva di otto giorni all'anno per:

- Partecipazione a concorsi pubblici o ad esami per il conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove.
- Aggiornamento facoltativo attinente alla professionalità propria della qualifica di appartenenza o comunque richiesta per l'espletamento delle funzioni assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza; i permessi vengono concessi per la partecipazione a convegni, congressi o corsi dell'aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio.

La richiesta e concessione è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'ufficio competente e alla produzione della certificazione relativa all'avvenuta partecipazione al concorso, esame o iniziativa di aggiornamento facoltativo.

b) **Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado:** 3 giorni consecutivi per evento da fruire entro 7 giorni dal decesso. Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione della relativa autocertificazione.

c) **Particolari motivi personali o familiari:** fino alla concorrenza massima complessiva di 18 ore all'anno per la seguente casistica:

- Nascita e adozione di figli o affidamento di minori: da fruire, anche non continuativamente, a giornate intere o a mezza giornata rapportate al dovuto contrattuale, nel 1° mese di vita o ingresso in famiglia - del bambino. La concessione è subordinata alla produzione di certificato di nascita ovvero di autocertificazione.
- Assenze determinate dall'esigenza del dipendente di effettuare visite mediche e specialistiche o prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, qualora non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori del servizio, nei limiti della durata della visita/prestazione più l'eventuale

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Handwritten note: "Vil FR 2014 M"

Handwritten note: "Assenza lavoro"

Handwritten note: "Eman"

percorrenza. Produzione di certificazione di struttura del SSN o privata accreditata dalla quale risulti l'ora di inizio e quella di fine della visita.

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano Servizio Risorse Umane	ASSENZE RETRIBUITE/ MALATTIA	Pagina 2 di 5
--	------------------------------	---------------

- Assenze del dipendente dovute all'effettuazione di terapie fisiche su prescrizione di strutture del SSN, nei limiti della durata della prestazione più l'eventuale percorrenza. Produzione di certificazione di struttura del SSN o privata accreditata dalla quale risulti l'ora di inizio e quella di fine della visita.
- Accompagnatori a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare nonché a parenti entro il 2° grado e affini entro il 1° anche non conviventi, nei limiti della durata della visita oltre l'eventuale percorrenza e con produzione di certificazione di struttura del SSN o privata accreditata dalla quale risulti l'ora di inizio e quella di fine della visita nonché del nominativo dell'accompagnatore.
- Assistenza al coniuge, al convivente o altro componente il nucleo familiare non autosufficiente, nonché a parenti entro il 2° grado e affini entro il 1° grado, che si trovano in stato di malattia, previa presentazione di certificato medico rilasciato dal curante dell'assistito attestante che il parente necessita di assistenza.
- Vaccinazioni del figlio minorenne. Su presentazione di attestazione del SSN, 1 giorno per evento o, in alternativa, ad ore nei limiti della durata prestazione più l'eventuale percorrenza; in quest'ultimo caso dall'attestazione del SSN dovrà risultare l'ora di inizio e quella di fine della vaccinazione.
- Per visite medico-collegiali per accertamento idoneità al lavoro e causa di servizio, qualora richieste dall'Azienda. Intera giornata.
- Partecipazione a funerali di parenti di 3° grado (zio-nipote-pronipote-bisnonno oltre ad affini di 2° grado con relativi coniugi). Solo per il giorno del funerale, da fruire, a giornata intera o a mezza giornata rapportata al dovuto contrattuale. La concessione è subordinata alla presentazione di autocertificazione di morte e data cerimonia funebre.
- Partecipazione a corso pre-parto. La concessione è subordinata alla produzione di certificato con specificazione dell'ora di inizio e di fine del corso. Nei limiti del tempo necessario più l'eventuale percorrenza.
- Effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio. Su presentazione di invito e certificato di comparizione, nei limiti del tempo necessario più l'eventuale percorrenza.
- Per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. Produzione di apposita dichiarazione dell'autorità competente.
- Inserimento figlio/a all'asilo nido o scuola materna. La concessione è subordinata alla dichiarazione dell'istituto presso il quale il bambino viene inserito. Intera giornata, con possibilità di fruizione anche ad ore.
- Convocazione per visita-colloquio con psicologo/a o assistente sociale per problemi di figli collocati presso Istituti o Scuole, o situazione familiare; la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione dello psicologo/a o assistente sociale/educatore. Nei limiti del tempo necessario più l'eventuale percorrenza.

VR APC arco
Bambini

Amplio luogo

Stim.

R

Roll

Good
Bianco

Guil

Offe An

2

- Convocazione del Giudice Tutelare: da fruire, a giornata intera, o a mezza giornata rapportata al dovuto contrattuale o ad ore dove documentate, previa presentazione della citazione in giudizio e, successivamente, di certificazione di avvenuta comparizione.

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano Servizio Risorse Umane	ASSENZE RETRIBUITE/ MALATTIA	Pagina 3 di 5
--	------------------------------	---------------

Si precisa:

- che il tempo di percorrenza viene sempre concesso, laddove previsto, indipendentemente dalla presenza di timbrature nel limite del tempo di percorrenza con mezzo pubblico;
- che i particolari motivi non possono generare straordinario e, pertanto, non possono essere concessi oltre il normale orario del turno previsto.

d) **Per matrimonio:** 15 gg. consecutivi entro 30 giorni dall'evento; nel caso che la celebrazione con rito civile avvenisse in data diversa da quella con rito religioso la fruizione del periodo avviene a scelta del dipendente interessato. Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione del relativo certificato di matrimonio o autocertificazione.

e) **Permessi per eventi e cause particolari:** 3 giorni anno (in via continuativa o frazionata), entro sette giorni dall'accertamento o insorgenza della grave infermità, nel caso di documentata grave infermità:

- del coniuge anche legalmente separato;
- di un parente entro il secondo grado anche non convivente;
- di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente.

La grave infermità viene documentata:

- 1) dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato
- 2) dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta
- 3) dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Nei casi contemplati, il certificato dovrà contenere l'indicazione che trattasi di grave infermità ai sensi dell'art. 4 L.53/2000 e dell'art. 1 DPCM 278/2000.

Le certificazioni richieste a supporto della concessione dei permessi retribuiti di cui alle fattispecie contemplate devono essere presentate massimo entro 10 giorni da calendario dalla loro fruizione. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine l'assenza si considera ingiustificata con conseguente trattenuta stipendiale.

E' consentita la fruibilità dei permessi ad ore o frazioni di giornata, fino ad un massimo di 18 ore solo per i permessi indicati ai precedenti punti c) ed e).

Non sono disciplinati dal presente regolamento i permessi retribuiti diversi da quelli già disciplinati da specifiche disposizioni di legge.

Le richieste di permesso retribuito non rientranti nelle fattispecie contemplate nel presente regolamento o eccedenti il tetto massimo previsto per le singole fattispecie considerate, sono tramutate in recupero ore se di durata inferiore al dovuto giornaliero o in tanti giorni di ferie quanti indicati nelle richieste stesse a titolo di permesso e in ogni caso con visto di autorizzazione del Responsabile/Coordinatore.

Spun

gel

gell

Bianchi

Am
ee

perp huy

Il verificarsi degli eventi contemplati ai precedenti punti a), c), d) ed e) durante la fruizione delle ferie non dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti altrimenti spettanti, con esclusione dei permessi retribuiti per lutto, di cui al precedente punto b).

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano Servizio Risorse Umane	ASSENZE RETRIBUITE/ MALATTIA	Pagina 4 di 5
--	------------------------------	---------------

A favore del personale a tempo determinato possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio per cui si ha diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi come previsto dal CCNL.

MALATTIE

In relazione alle assenze per malattie ed alle relative certificazioni mediche da prodursi, si precisa quanto segue:

- la prognosi decorre dalla data di redazione della certificazione medica;
- nel caso in cui la malattia abbia avuto inizio il giorno precedente, e ciò risulti dalla attestazione del medico curante, è giustificato anche il giorno di inizio malattia;
- il dipendente è comunque tenuto, in via generale, a rivolgersi al medico curante il giorno stesso in cui ha inizio la malattia o il giorno in cui scade la prognosi;
- in caso di assenza per malattia non interrotta con l'effettiva ripresa in servizio, la certificazione medica deve giustificare anche i giorni eventualmente coincidenti con il riposo settimanale;
- nei giorni festivi e prefestivi il dipendente dovrà rivolgersi, per la certificazione al servizio di guardia medica per i limiti temporali di competenza (72 ore);
- i certificati relativi a malattie iniziate più di 24 ore prima della redazione del certificato, verranno ritenuti validi a decorrere dal giorno antecedente la data di redazione;
- non saranno parimenti ritenuti validi i certificati attestanti periodi di malattia e rilasciati terminato lo stato di malattia stesso;
- il dipendente non può riprendere servizio prima del termine della prognosi a meno che non venga presentato un certificato di chiusura anticipata della malattia;
- l'invio telematico effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare all'Ente l'attestazione di malattia (il dipendente è comunque tenuto a conservare il numero di protocollo dell'invio telematico comunicato dal medico curante). In mancanza dell'invio telematico il dipendente deve inviare, entro i due giorni lavorativi successivi dall'inizio della malattia, alla propria amministrazione il certificato di malattia secondo le seguenti modalità:
 - inviandolo tramite raccomandata a/r
 - consegnandolo al Servizio di Portineria di uno dei quattro Ospedali dell'Azienda che rilascerà apposita ricevuta.
 - anticipandolo via fax al nr 02/9486316 del Servizio Risorse Umane. L'originale del certificato di malattia dovrà essere consegnato dal dipendente al rientro in servizio (conservare la ricevuta dell'avvenuto inoltro via fax)
 - anticipandolo via mail all'indirizzo di posta elettronica personaleabbiateg@ao-legnano.it. L'originale del certificato di malattia dovrà essere consegnato dal dipendente al rientro in servizio (conservare copia della mail inviata e della ricevuta di ritorno)
- resta comunque l'obbligo del dipendente di segnalare al Servizio Risorse Umane all'indirizzo di posta elettronica personaleabbiateg@ao-legnano.it o mediante fax al numero 02/9486316

U12
FPL
consegnat/pic
Benoli ML

MB

[Handwritten signatures and initials]

l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio indicati sul certificato medico;

Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano Servizio Risorse Umane	ASSENZE RETRIBUITE/ MALATTIA	Pagina 5 di 5
--	-------------------------------------	---------------

- i dipendenti sono tenuti a comunicare tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro l'assenza per malattia alla struttura di appartenenza nonché la durata della prognosi definita dal medico curante così da consentire ai propri Responsabili/Coordinatori la modifica delle turnazioni ovvero una riorganizzazione delle attività. Ciò anche nel caso di prosecuzione dell'assenza.
- Il dipendente è tenuto ad osservare le fasce orarie di reperibilità entro le quali potranno essere effettuate le visite mediche di controllo sullo stato di malattia attualmente fissate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni festivi inclusi.
Il dipendente è tenuto a comunicare con debito anticipo al suindicato indirizzo anche l'eventuale allontanamento dalla propria residenza o dal proprio domicilio, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi. La visita medica costituisce giustificato motivo di assenza allorché sia determinata da una necessità indifferibile ed improvvisa e non possa essere effettuata in orario esterno alle fasce di reperibilità. Inoltre lo stesso è invitato a conservare pezze giustificative dell'intervenuta comunicazione, come pure è tenuto a conservare documentazione giustificativa dell'evento che ha dato luogo all'allontanamento.
- In caso di prestazione lavorativa inferiore al dovuto giornaliero per malessere avvenuto dopo l'inizio del turno/dell'attività lavorativa il dipendente è tenuto a farsi giustificare l'allontanamento dal Medico di Pronto Soccorso o dal proprio Medico curante. L'assenza giustificata con certificazione medica sarà contabilizzata come malattia per l'intera giornata. Le ore lavorate saranno riconosciute al dipendente in conto recupero e dovranno essere recuperate dallo stesso entro 3 mesi.

La retribuzione dovuta in caso di assenza per malattia è quella stabilita dalle vigenti norme contrattuali.

Legnano, li 28/11/2013

LA Cisl FP esprime disaccordo sul vincolo dei 3 mesi il recupero ore lavorate e non di primo
inizio malattia non essendo disposizioni di legge Vincoloanti di merito
Per l'Amministrazione Per la R.S. Per le OO.SS.

Spun-

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
FP CAIL
UK FP2
CISL FP Uall
Angelo
UIL FLC
Bemmo

[Signature]
[Signature]
[Signature]